



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 21 ottobre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 ottobre 2013 - Ottava giornata andata

Atalanta-Lazio 2-1
Cagliari-Catania 2-1
Fiorentina-Juventus 4-2
Genoa-Chievo Verona 2-1
Hellas Verona-Parma 3-2
Livorno-Sampdoria 1-2
Milan-Udinese 1-0
Roma-Napoli 2-0
Sassuolo-Bologna 2-1
Torino-Internazionale 3-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

63/171



" " " N. 25

1) SERIE A TIM

Gare del 18-19-20 ottobre 2013 - Ottava giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata andata sostenitori delle Società **Bologna, Fiorentina, Juventus, Hellas Verona, Livorno, Milan e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. **Roma** – Soc. **Napoli** ove, tra l'altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro - lavalì, lavalì col fuoco o Vesuvio lavalì col fuoco - nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva Sud:

sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro - Napoli m....., Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani b..... -”;

letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. **Milan** – Soc. **Udinese** ove, tra l'altro, si attesta che “Milan: la Curva Sud secondo anello era occupata da circa 7/8 mila tifosi (fonte Polizia di Stato) dove la maggior parte di loro al 16° del primo tempo intonava il seguente coro: - noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani Napoli m..... Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera - il coro proseguiva per altri 15/20 secondi ma non si è ben percepito quanto recitava all'11° del secondo tempo sempre dalla medesima provenienza è stato intonato un secondo coro meno

chiaramente percepito del primo dove veniva ripetuto: - noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani - poi il coro continuava per altri 20 secondi circa, ma la percezione di quanto detto era poco chiara. Quanto sopra espresso è stato percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all'interno del recinto di giuoco, nel campo per destinazione all'altezza della linea mediana di centrocampo.

Udinese: Curva Nord terzo anello presenti circa 260 (duecentosessanta) tifosi Udinese (fonte Polizia di Stato)

Al 24° del primo tempo lo speaker dello stadio invitava i presenti ad astenersi da cori e comportamenti da determinare la sospensione della gara.

Al 25° del primo tempo un numero imprecisato di tifosi Udinese, dalla Curva Nord terzo anello, intonava il seguente coro: - noi non siamo napoletani - .Quanto sopra espresso è stato percepito da entrambi gli addetti della Procura federale posti all'interno del recinto di giuoco, nel campo per destinazione all'altezza della linea mediana di centrocampo in modo poco chiaro ed il contenuto dello stesso coro ci è stato poi confermato dal dirigente del servizio di Pubblica Sicurezza. ”;

letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. **Torino** – Soc. **Internazionale** ove, tra l'altro, si attesta che “ I tifosi ospiti (Inter) circa 500 su un totale di circa 1.200 intonavano i seguenti cori al 1° pt – Napoli colera – al 2° pt – noi non siamo napoletani – al 3° pt - Vesuvio, Vesuvio lavalì con il fuoco – al 12° pt annuncio speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 13° pt dalla Curva Primavera circa 50 tifosi del Torino cantavano:

- lavalì, lavalì o Vesuvio lavalì con il fuoco - subito dopo 13° pt i tifosi dell'Inter rispondevano con il seguente coro: - noi non siamo napoletani, bruciali bruciali con il fuoco – al 24° pt i tifosi dell'Inter intonavano: - Napoli colera – al 27° pt i tifosi dell'Inter intonavano – noi non siamo napoletani al 30° pt Curva primavera Torino intonavano: - lavalì, lavalì, lavalì con il fuoco – al 35° pt seguiva il secondo avviso dello speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 35° e 38° pt i tifosi dell'Inter si ripetevano: - noi non siamo napoletani – al 43° pt per circa due minuti la società Torino calcio attraverso il display si dissociava da ogni forma di discriminazione, al 13° pt i tifosi del Torino posizionati nella Curva Maratona esprimevano per qualche minuto il seguente striscione : – discriminazione territoriale legge da - dopo i puntini era raffigurata lo testa di un maiale.

I cori sopramenzionati e intonati dai circa 500 tifosi dell'Inter e dai circa 50 tifosi della Curva Primavera del Torino sono stati chiaramente uditi dal recinto di gioco e dalla Tribuna Ovest opposta al settore in cui erano posizionati i tifosi dell'Inter ”;

osserva:

le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un'evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).

Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n.

47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall'art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).

Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni alla condizione di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell'ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.

Per quanto attiene, infine, ai cori riferiti ai sostenitori delle Soc. Napoli e Soc. Udinese, questo giudice ritiene che debbano essere considerati "soltanto" dei beceri insulti, privi di quella specifica connotazione discriminatoria rilevante ex art. 11 CGS.

P.Q.M.

Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,

delibera di sanzionare la Soc. **ROMA** con l'ammenda di €50.000 e l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Curva Sud" e "Curva Nord" privi di spettatori;

delibera di sanzionare la Soc. **MILAN** con l'ammenda di €50.000 e l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Secondo Anello della Curva Sud" privi di spettatori;

delibera di sanzionare la Soc. **INTERNAZIONALE** con l'ammenda di €50.000 e l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Secondo Anello Verde " privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie "in trasferta" è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);

delibera di sanzionare la Soc. **TORINO** con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Primavera" privo di spettatori;

Dispone che l'esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l'avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell'ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.

* * * * *

Ammenda di €50.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori colpito con il lancio di una bottiglietta uno steward cagionandogli in tal modo lesioni personali con conseguente ricovero ospedaliero; per avere devastato e saccheggiato il bar allestito nel loro settore; per avere, inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria (prima dell'inizio ed al 15° del primo tempo) due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €50.000,00 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori (prima dell'inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura (bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero

ospedaliero per uno di quest'ultimi; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €50.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori (prima dell'inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura (bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest'ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €7.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni petardi e fumogeni nel proprio settore e lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, 35° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art 14, in relazione all'art. 13 lettera b); sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANNAVARO Paolo (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HANDANOVIC Samir (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LEGROTTAGLIE Nicola (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

IMMOBILE Ciro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CALLEJON BUENO Jose Maria (Napoli)

RAMOS BORGES Emerson (Livorno)

PRIMA SANZIONE

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)

TEVEZ Carlos Alberto (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CASSANI Mattia (Parma)

MARCHIONNI Marco (Parma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ASAMOAH Kwadwo (Juventus)

BONUCCI Leonardo (Juventus)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

EL MOUTTAQUI BENATIA Medhi Amine (Roma)

SECONDA SANZIONE

ACQUAH Afriyie (Parma)

AQUILANI Alberto (Fiorentina)

BARZAGLI Andrea (Juventus)

BIGLIA Lucas (Lazio)

DA SILVA DALBELO Felipe (Parma)

DUNCAN Joseph Alfred (Livorno)

ESTIGARRIBIA Marcelo (Chievo Verona)

INLER Goekhan (Napoli)

MANTOVANI Andrea (Bologna)

MONTOLIVO Riccardo (Milan)

MUNTARI Sulley Ali (Milan)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sampdoria)
ONAZI Ogenyi Eddy (Lazio)
PINZI Giampiero (Udinese)
PJANIC Miralem (Roma)
ROSI Aleandro (Parma)
SLITI Saphir Taidar (Internazionale)
ZAZA Simone (Sassuolo)

PRIMA SANZIONE

ANDERSON DA SILVA Miguel (Cagliari)
CAMBIASSO Esteban Matias (Internazionale)
CODA Andrea (Livorno)
DE SOUZA Robson (Milan)
GAZZI Alessandro (Torino)
GOBBI Massimo (Parma)
MARQUES LOUREIRO Allan (Udinese)
MARRONE Luca (Sassuolo)
MOTTA Marco (Juventus)
PANDEV Goran (Napoli)
PAROLO Marco (Parma)
PEREYRA Roberto (Udinese)
PIRLO Andrea (Juventus)
ROSSINI Jonathan (Sassuolo)
SAVIC Stefan (Fiorentina)
SORENSEN Frederik (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €2.000,00

BETTANIN Paulo Sergio (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FARNERUD HANS Christian (Torino)
POZZI Nicola (Sampdoria)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BIANCO Paolo (Sassuolo)
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00

EMEGHARA Innocent (Livorno): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael (Sampdoria)

MARCHESE Giovanni (Genoa)

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BINI Alessandro (Livorno): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 21 OTTOBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta